



***COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA***

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI***

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 23/03/2006
Modificato con delibere di C.C. n. 50 del 04/09/2007 , n. 69 del 19/12/2008 e n. 67 del 21.12.2010

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità	7
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	8
CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DECESSI – SEPOLTURA.....	8
Art. 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi.....	8
Art. 7 - Medico Necroscopo.....	9
Art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere.....	10
Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura	10
Art. 10 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi.....	10
CAPO III – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	11
Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri	11
Art. 12 - Morte improvvisa o apparente.....	12
Art. 13 - Morte per malattia infettiva- diffusiva	12
Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori	12
Art. 15 - Sale per il commiato.....	13
CAPO IV - FERETRI	13
Art. 16 - Deposizione della salma nel feretro	13
Art. 17 - Verifica e chiusura feretri.....	14
Art. 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	14
Art. 19 - Fornitura gratuita di feretri	15
Art. 20 - Piastrina di riconoscimento	16
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	16
Art. 21 - Modalità del trasporto e percorso	16
Art. 22 - Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento.....	16
Art. 23 - Cortei funebri	17
Art. 24 - Norme generali per i trasporti	17
Art. 25 - Riti religiosi e funerali civili- Orario e modalità di svolgimento.....	18
Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale.....	18
Art. 27 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	19
Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	19
Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	20
Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	20
Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti.....	21

Art. 32 - Rimessa delle autofunebri	22
Art. 33 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebri	22
CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	22
Art. 34 - Riscontro diagnostico	22
Art. 35 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività	23
Art. 36 - Comunicazione del riscontro diagnostico	23
CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA.....	23
Art.37 - Cadaveri a disposizione della scienza	23
CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO	24
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto	24
CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	24
Art. 39 - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri	24
TITOLO II - CIMITERI	24
CAPO I – CIMITERI	24
Art. 40 - Ubicazione dei cimiteri	24
Art. 41 - Disposizioni generali Vigilanza	25
Art. 42 - Reparti speciali nel cimitero.....	25
Art. 43 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	25
CAPO II - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI	26
Art. 44 - Custodia del cimitero.....	26
Art.45 - Conservazione dei registri	27
Art. 46 - Disposizioni generali	27
Art. 47 - Piano cimiteriale.....	27
Art. 48 - Zona di rispetto Cimiteriale.....	28
Art. 49 - Ossario e cinerario Comune - Giardino delle rimembranze.....	29
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	29
Art. 50 - Inumazione	29
Art. 51 - Cippo	29
Art. 52 - Tumulazione.....	30
Art. 53 - Tumulazione provvisoria.....	30
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	31
Art. 54 - Esumazioni	31
Art. 55 - Esumazioni ordinarie.....	31
Art. 56 - Esumazione straordinaria	32
Art. 57 - Estumulazioni.....	33
Art. 58 - Estumulazioni ordinaria	33
Art. 59 - Estumulazioni straordinaria.....	34
Art. 60 - Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni.	35
Art. 61 - Raccolta delle ossa	35
Art. 62 - Oggetti da recuperare	35
Art. 63 -Disponibilità dei materiali	36
CAPO VI - CREMAZIONE	36
Art. 64 - Crematorio.....	36
Art. 65 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	36
Art. 66 - Urne cinerarie e conservazione delle ceneri.....	38
Art. 67 - Consegna ed affidamento delle ceneri.....	38
Art. 68 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	39
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI	40
Art. 69 - Orario.....	40
Art. 70 - Disciplina dell'ingresso	40

Art. 71 - Divieti speciali.....	40
Art. 72 - Riti funebri	41
Art. 73 - Tenuta dei cimiteri.....	41
Art. 74 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe.....	42
Art. 75 - Fiori e piante ornamentali.....	42
Art. 76 - Materiali ornamentali	42
TITOLO III - CONCESSIONI	43
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	43
Art. 77 - Sepulture private.....	43
Art. 78 - Durata delle concessioni, decadenza, revoca estinzione di concessioni cimiteriali.....	44
Art. 79 - Modalità di concessione	45
Art. 80 - Uso delle sepolture private	46
Art. 81 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	47
Art. 82 - Jus-sepulchri	47
Art. 83 - Costruzione dell'opera - Termini	48
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	48
Art. 84 - Divisione, Subentri.....	48
Art. 85 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua.....	49
Art. 86 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	49
Art. 87 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	50
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	50
Art. 88 - Revoca e soppressione cimiteri	50
Art. 89 - Decadenza	51
Art. 90 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	52
Art. 91 - Estinzione	52
Art. 92 - Cessione ad altri di manufatti retrocessi al comune.....	52
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	52
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	52
Art. 93 - Accesso al cimitero	52
Art. 94 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	53
Art. 95 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	53
Art. 96 - Recinzione aree - Materiali di scavo	53
Art. 97 - Introduzione e deposito di materiali	54
Art. 98 - Orario di lavoro	54
Art. 99 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	54
Art. 100 - Vigilanza	54
Art. 101 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	54
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	55
Art. 102 - Funzioni - Licenza.....	55
Art. 103 - Divieti.....	56
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	56
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	56
Art. 104 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	56
Art. 105 - Mappa.....	56
Art. 106 - Annotazioni in mappa	57
Art. 107 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	57
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	57
Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	58
Art. 109 - Cautele.....	58
Art. 110 - Concessioni pregresse	58

Art. 111 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	58
Art. 112 - Tariffe	59
Art. 113 - Sanzioni Amministrative	59
Art. 114 - Norma finale e di rinvio	59
Art. 115 - Entrata in vigore	60

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003, al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, alla L.R. n. 6 del 8/2/2005 di modifica della L.R. 22/2003, della DGR n. 7/20278 del 21/01/2005, della circolare n. 21/SIAN del 30/05/2005, del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 9/11/2004, n. 6” Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” nonché alla circolare n. 9/SIAN del 12/3/2007 per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.
3. In caso di:
 - gestione in economia, le funzioni e le organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazione ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal Regolamento di organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenza.
 - gestione in altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio.
4. Ai fine del presente regolamento:
 - a) Il Responsabile dell'Area Tecnica ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e per le operazioni, sia amministrative che di vigilanza, di esumazione straordinaria, estumulazione ordinaria e straordinaria e per la tenuta dei registri cimiteriali.
 - b) L'Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, all'affidamento dell'urna cineraria e all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
 - c) Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali.

I funzionari sopra indicati collaborano fra di loro ai fini di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) inumazione, esumazione ed estumulazione ordinarie e cremazione¹, ma solo nel caso di persone residenti nel Comune di Travacò Siccomario che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o prive di famigliari così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.
2. Per i non residenti in vita nel Comune di Travacò Siccomario, deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lettera g), verranno erogate i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
 4. La Giunta Comunale, con proprio atto da assumersi in occasione della formazione del bilancio di previsione, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa

¹ (art. 5 Legge 30/3/2001 n. 130 "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.)

agevolata determinandone altresì i criteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla Legge n. 15 dell'11/2/2005 e n. 80 del 14/5/2005.
2. Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DECESSI - SEPOLTURA

Art. 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute DPR. n. 396 del 3/11/2000 art. 72 comma 2, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art.103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27.07.1934, n.1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell'avviso di morte, è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura dell'ufficio comunale preposto a riceverlo, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o posta certificata.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso e vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le

disposizioni contenute negli articoli n.39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, oggi sostituito dal DPR 802 del 12/08/1982.

6. L'accertamento della morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, da utilizzarsi in tutti i casi di decesso indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, senza la necessità di compilare ulteriore certificazione nel caso di cremazione, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quanto il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione.
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale.
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti..
7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso, purchè la richiesta all'ASL sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.
8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 - Medico Necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art 74 comma 2 del D.P.R 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal precedente art. 6 . L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e sulla base di quanto disposto dagli artt.1-2-3 del D.M. Sanità 22.08.1994, n. 582.

L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt.3 e 4 del Decreto Ministeriale 22.08.1994, n.582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile. In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2, 5° comma, della legge 29.12.1993, n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".

Art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione, di cadaveri e nati morti, nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 comma 1 del D.P.R. 396/2000 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo n. 8.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, IASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Art. 10 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuto la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. I genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima, la volontà di avvalersene. La Direzione Sanitaria inoltra all'ASL la richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo. L'Azienda Sanitaria Locale rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11 comma 2 Regolamento Regionale n. 6/2004)

CAPO III - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. L'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie le condizioni che inducono all'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo sono:
 - a) stato di incoscienza
 - b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo
 - c) silenzio elettrico cerebrale.
3. Il verificarsi di tali condizioni impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.
4. Nei soggetti indicati al punto 2) del presente articolo la morte è accertata quanto sia riscontrata per il periodo di osservazione prescritto dall'art.4 D.M. Sanità n.582/94 la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - a) stato di incoscienza;
 - b) assenza di riflesso corneale, ecc. (art.3 del D.M. citato).
5. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera né essere inumato, tumulato, cremato prima che ne sia stata certificata la morte da parte del medico necroscopo, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993, n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e al Decreto Ministeriale 22.08.1994, n.592 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" e per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla legge 02.12.1975, n.644, e successive modificazioni. Tale certificazione viene rilasciata ai sensi dell'art.6 del D.M. Sanità n.582/94 citato.

6. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 12 - Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art.4 del D.M. Sanità n.582/94.

Art. 13 - Morte per malattia infettiva- diffusiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Travacò Siccomario dispone di camera mortuaria non idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto il Comune, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni. Pertanto non sarà possibile l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate .
4. Il deposito delle salme di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) alla abitazione propria o dei familiari.

I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 15 - Sale per il commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
 - sussistano i requisiti previsti dall'art 4 , comma 7 della L.R. n. 22/2003;
 - durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico - sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

CAPO IV - FERETRI

Art. 16 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
5. Se la salma risulta portatore di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente. Il Dirigente

del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17 - Verifica e chiusura feretri

1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all'incaricato del trasporto di salma (art. 6 c. 3 della L.R. n. 22/2003), il quale è tenuto alle verifiche previste dall'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico - sanitarie.

Art. 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.,in caso di cremazione, è consentito l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione). Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
 - le tavole utilizzate devono essere di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purchè gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e al Regolamento regionale n. 6/2004;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna),
 - l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, distinguendo, per il trasporto dà o per l'estero, se trattasi di paesi aderenti alla convenzione di Berlino (R:D: 1/7/1937 n, 1379), alla convenzione con la Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938 n. 1055) o alla convenzione internazionale in materia di onoranze ai caduti in guerra.
- d. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e. per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 4. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 5. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) comma precedente.
 6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono le operazioni o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.
 7. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Art. 19 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) e lettera e), primo a linea, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o prive di familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è verificato ed attestato dai servizi sociali comunali.

Art. 20 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In tutti i casi, il Responsabile dello Stato Civile comunicherà all'Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 22 - Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento.

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, dai soggetti esercenti l'attività funebre, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie, muniti della prevista autorizzazione, rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dal Comune ove è ubicata la sede commerciale, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 32 del R.R. n. 6/2004 successivamente modificato con R.R. n. 1/2007 . Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri, richiedendolo ai soggetti che esercitano l'attività funebre, secondo il criterio della turnazione, di effettuare:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o inesistenza di familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla

pubblica via, o in luogo pubblico.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) comma 3) restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
5. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 23 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 24 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria personale responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione. L'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 22/2003
3. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 2 del presente articolo. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune, dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Il personale adibito a ricevere il feretro, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, eventualmente anche informatico secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanitaria della Giunta Regionale di cui all'art. 10, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 22/2003.
6. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 5, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

Inoltre, il personale addetto a ricevere il feretro, compilerà verbale di presa in consegna, redatto

in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.

7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
9. Il trasporto dei cadaveri prima che sia decorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui al Capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita

Art. 25 - Riti religiosi e funerali civili- Orario e modalità di svolgimento.

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti religiosi o civili.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
6. Ai sensi della L.R. n. 22/2003, il Comune individuerà idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili, ove la salma potrà essere portata solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica redatta su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale:
 - all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma.

- all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
 - al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
3. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o altra via telematica, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma.
 4. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
A richiesta dei familiari, il Responsabile del servizio, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
 5. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e sono a carico dei familiari richiedenti.
 6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 27 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione prodotta dall'incaricato del trasporto ai sensi della L.R. 22/2003, relativa alla verifica di cui all'art. 17.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi,

- quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
 6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
 7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con atto a seguito di domanda degli interessati e con spese a loro carico.

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n.1055.
2. Nel caso, di Paesi aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione:
 - Per l'estradizione di salme nei Paesi aderenti alla convenzione:
 - Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione medesima, redatto in lingua italiana ed almeno in un'altra lingua tra le più usate;
 - Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale e per le salme da introdurre nel territorio nazionale, dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
 - Alla domanda deve essere allegato:
 - a) Estratto di morte;
 - b) certificato dell'ASL di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 e 32 del DPR 285/1990 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva e diffusiva);
 - c) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile
 - Per l'introduzione di salme nel Paese, provenienti da Paesi aderenti alla convenzione:

- L'Autorità competente del Paese da cui proviene il feretro rilascerà il passaporto mortuario.
 - Tale documento è sufficiente per il transito del feretro in Italia;
 - Verifica regolarità e verifica del diritto di sepoltura.
3. Nel caso di Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le seguenti disposizioni:

- Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma (incaricato del trasporto) deve presentare all'autorità consolare o diplomatica italiana apposita domanda corredata da:

- a) Estratto di morte rilasciato dall'autorità straniera;
- b) certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero per rispetto prescrizioni art. 30 e 32 D.P.R. 285/90 (oltre ad art. 18 e 25 per morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva);
- c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità del Paese di estradizione,
- d) dal certificato medico per causa decesso.
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

- Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 e 32 DPR 285/90 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva e diffusiva);
- c) estratto dell'atto di morte;
- d) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso;
- e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati (circolare 24/1993 punto 8.1) . Per il trasporto da e per l'estero è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile di Servizio in Italiano e in Francese. Per esportarli serve il nulla-osta dell'autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art. 32 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 37 comma 3 del Regolamento regionale n. 6/2004

Art. 33 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebri

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di all'art. 37 del Regolamento regionale n. 6/2004

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 34 - Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
4. Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ASL o dell'Amministrazione che lo ha richiesto.

Art. 35 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt.6-69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili, nonché nel rispetto del D.Lgs. n. 230/1995 modificato dal 187/2000 e dal 241/2000 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti".

Art. 36 - Comunicazione del riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6 comma 8 del presente regolamento.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1256, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

Art.37 - Cadaveri a disposizione della scienza

1. I Cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture
2. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitante e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazioni o cremazioni sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto
5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO

Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 09.11.1994, n.694 "Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti". I trapianti di cornea sono disciplinati dalla Legge 12.08.1993, n.301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea".
2. Per quanto concerne l'accertamento della morte si seguono le disposizioni previste dalla Legge 23.12.1993, n.578 e dal D.M. 22.08.1994, n.582, e, per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla Legge 02.12.1975, n.644, e successive modificazioni.
3. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 39 - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt.45-46-47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 per quanto non modificati dalla Legge Regionale n. 22/2003 e successivo regolamento di attuazione n. 6/2004.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 40 - Ubicazione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali, entrambi aventi un'area con sistema di inumazione:
 - a) TRAVACO' CAPOLUOGO sito in Via Dei Boschi
 - b) MEZZANO sito in Via Matteotti
2. I cimiteri dispongono:
 - a. di campi di inumazione;
 - b. di tombe di famiglia;
 - c. di loculi e tumuli individuali;
 - d. di cappelle di famiglia;
 - e. di ossari individuali per resti mortali atti a raccogliere anche le urne con le ceneri dei cremati;

- f. di un ossario comune;

Art. 41 - Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine, la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale e avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico - sanitari.
3. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune vi provvede direttamente in economia o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 22/2003 e nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e le funzioni connesse al servizio
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 42 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero, con provvedimento motivato della Giunta Comunale è possibile istituire reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti ai culti diversi da quello cattolico e per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti ad altre categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 43 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ²;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

² Ai fini del comma 1 lettera b), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, abbiano presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Travacò Siccomario e sia acquisita l'attestazione che le procedure per le formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'Ufficio Anagrafe.

- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - h) Le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
2. Sono esclusi dalla sepoltura in capo comune i casi in cui alle lettere d) ed e).
 3. La Giunta Comunale potrà ammettere la sepoltura in campo comune, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenza in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui al comma 5).
 4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico di disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione, per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In sostituzione dei soggetti sopra individuati, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

CAPO II - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 44 - Custodia del cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico per quanto riguarda il servizio e la manutenzione dei cimiteri e i funerali e dell'Unità Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene. L'operatore comunale individuato è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri.
2. L'operatore comunale individuato deve:
 - a. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
 - b. dare la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - c. curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d. curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - e. curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - f. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo

permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso. Sull'apposito registro, iscrive giornalmente:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numerico arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine e/o di protocollo del permesso di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

h. avvertire il medico igienista dell'Unità Sanitaria Locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.

Art.45 - Conservazione dei registri

1. I registri indicati dell'art. 44 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e gli stessi devono essere custoditi presso il cimitero e/o presso gli uffici Comunali.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 46 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali³. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai successivi articoli del presente regolamento.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 47 - Piano cimiteriale

1. Il Comune deve adottare il piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di vent'anni, secondo le disposizioni contenute nell'allegato 1 del R.R.

³ Le caratteristiche del suolo per tali campi, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 così come modificato dal vigente R.R. 6/2004

- n. 6/2004 modificato dal R.R. n. 1/2007.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L. e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
 3. I pareri suddetti, obbligatori ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 4. I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
 5. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del R.R. n. 6/2004.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Al fine della determinazione della suddetta superficie non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria;
 - j) locali per il personale di custodia;
 - k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 8. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 9. Ogni dieci, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
 10. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Art. 48 - Zona di rispetto Cimiteriale

1. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento regionale n. 6

del 9/11/2004 adottato a seguito della L.R. n. 22/2003, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9/11/2004 n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e circolare San n. 9 del 12/03/2007.

Art. 49 - Ossario e cinerario Comune - Giardino delle rimembranze.

1. In entrambi i cimiteri del Comune sono presenti un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Nell'ambito del piano cimiteriale dovrà essere prevista la realizzazione di un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri e il cinerario comune.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per fare spazio alle nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 50 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in:
 - comuni: le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - private: le sepolture della durata pari o superiore a quella dei 10 anni effettuate in aree in concessione.
2. I campi d'inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni d'età, la loro profondità, la distanza delle fosse una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabili dal D.P.R. n. 285/90 così come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.
4. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 51 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, lapide o altro supporto fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti

- atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto .
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad es.: croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc. a loro spese.
 3. L'installazione di lapidi, di copritomba, ecc. e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
 4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Art. 52 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 99 anni, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente comprese gli eventuali e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90 così come modificati ed integrati dal R.R. n. 6/2004 (allegato 2).
5. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura avvenga nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
6. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art. 53 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depresso in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi, non rinnovabile.
4. In tutti i casi indicati al comma 2 del presente articolo, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto del Responsabile Area Amministrativa, il concessionario dovrà versare una quota fissa pari al 30%

- della tariffa relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione, (indipendentemente dal periodo di effettiva occupazione provvisoria), così come stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
5. A garanzia di quanto specificato al successivo comma, il concessionario è tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di estumulazione e traslazione così come quantificate dalla Giunta Comunale con apposito atto.
 6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3:
 - l'interessato deve provvedere alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e relativi diritti) e, se del caso, l'eventuale differenza tra l'importo delle spese di estumulazione e traslazione già versate a titolo di garanzia e quello vigente al momento delle relative operazioni;
 - nel caso in cui l'interessato non provveda a quanto sopra indicato il Responsabile Area Tecnica, su segnalazione del Responsabile Area Amministrativa, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, utilizzando le somme versate a titolo di garanzia (comma 5).
 7. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione della salma.
 8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 successivamente modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 55 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e per i mesi da settembre a novembre.
Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.
Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato

per il trasporto sono riportati il nome, cognome e la data di morte del defunto.

Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con proprio provvedimento. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Contestualmente il Responsabile Area Tecnica, provvederà ad inviare, ad uno dei soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente Regolamento, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
4. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie, nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all'art. 45 comma 5 o gli stessi siano irreperibili.
5. Agli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale, spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 61 del presente regolamento.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 - essere tumulato in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il periodo di mantenimento nella fossa originario o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in cinque anni se non vi si ricorre ed in due in caso positivo.
 7. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate all'inumazione.

Art. 56 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio

- ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.
- Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
 4. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento e sono autorizzate dal responsabile Area Tecnica. Tale autorizzazione prevede:
 - La verifica preliminare che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattie infettive o diffuse come da elenco pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - La verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - La verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 57 - Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 58 - Estumulazioni ordinaria

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 20 anni se trattasi di loculi stagni o 10 anni se trattasi di loculi aerati, e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e per i mesi da settembre a novembre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL , fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.

Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, cognome e la data di morte del defunto.

Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di

- materiale organico.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con proprio provvedimento, su segnalazione del Responsabile Area Amministrativa circa le concessioni in scadenza e non rinnovate.
 3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Contestualmente il Responsabile Area Tecnica, provvederà ad inviare, ad uno dei soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente Regolamento, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
 4. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie, nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all'art. 45 comma 5 o gli stessi siano irreperibili.
 5. Agli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale, spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
Nel caso che la salma estumulata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 61.
Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà:
 - essere trasferito per successiva inumazione in fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 - essere tumulato in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento.
 6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il periodo di mantenimento nella fossa di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in cinque anni se non vi si ricorre ed in due in caso positivo.

Art. 59 - Estumulazioni straordinaria

1. L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate si eseguono prima della scadenza della concessione ovvero prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione e sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - Per ordine dell'autorità Giudiziaria;
 - Per trasporto in altra sepoltura;
 - Per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvi i seguenti casi:
 - il trasporto in altra sepoltura consista nell'inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per dieci anni;
 - gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
 - Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di estumulazione, occorre verificare che le salme da estumulare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art.

20 del R.R. n. 6/2004.

3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento e sono autorizzate dal responsabile Area Tecnica. Tale autorizzazione prevede:
 - La verifica preliminare che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattie infettive o diffusive come da elenco pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - La verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione straordinaria;
 - La verifica della destinazione della salma estumulata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
5. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 60 - Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni.

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 61 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome e la data di morte del defunto.

Art. 62 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Area Tecnica al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al

Responsabile dell'Area Tecnica, il quale provvederà a redigere apposito verbale di presa in carico, e a tenere gli oggetti rinvenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro.

Art. 63 -Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 64 - Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato i cimiteri di forno crematorio di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/90, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 65 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001

n. 130 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale. La volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari deve essere resa attraverso una delle seguenti modalità:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) L'iscrizione, certificata dal Rappresentante legale, ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal quale risulti la volontà espressa del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, di cremare il cadavere, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - d) Certificato del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;
 - e) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 - f) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - g) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.
2. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia accertato dai servizi sociali del Comune, inesistenza di familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
 3. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.
 4. E' fatto obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per cause di giustizia.
 5. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ASL,

avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 66 - Urne cinerarie e conservazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata come posa cassetina o affidata ai familiari.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art 79 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 67 - Consegna ed affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - Presentazione di una istanza del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa. La volontà dell'affidamento delle ceneri, può essere anche manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - Nella istanza dovranno essere indicati:
 - Generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - Il luogo di conservazione;
 - La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni;
 - l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente

tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione del verbale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, nel quale i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, l'altra presso il comune in cui è avvenuto il decesso e la terza da chi prende in consegna l'urna, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130, della Legge Regionale n. 22/2003 e del R.R. n. 6/2004 art. 13 e 14.

Art. 68 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della Legge 130/2001, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'Ufficiale di Stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento previsto dall'art. 7 comma 5 della Legge regionale n. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.
3. La dispersione delle ceneri avviene nel cinerario comune o nei luoghi indicati dall'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001 e precisamente: unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'Associazione stessa.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare alcuna delle destinazioni di

cui sopra, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o se esistente nel giardino delle rimembranze.

7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto delle norme previste per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 69 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni dell'anno.

Art. 70 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' consentito l'accesso ai disabili tramite carrozzine motorizzate.
2. È inoltre vietato l'ingresso:
 - a) ai cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in
 - c) contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 71 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Area Tecnica. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne ed esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) esercitare qualsiasi attività commerciale.

- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, ferme restando le conseguenti contravvenzioni e denunce penali previste dalla Legge.

Art. 72 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 73 - Tenuta dei cimiteri

1. Il viale centrale, come i laterali e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera dell'operatore comunale addetto alle funzioni cimiteriali raccolte e depositate nell'ossario.
2. In tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante che non siano semplici arbusti sempre verdi ammessi sulle tombe individuali ad inumazione, a condizione che le radici e le chiome non invadano i passaggi e le tombe circostanti.
3. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo o le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere ripristinati, sarà cura del personale addetto ritirarli per distruggerli o riutilizzarli per costruzioni nel cimitero, nel caso in cui non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dalla preventiva comunicazione del personale addetto.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono far rimuovere le ornamentali anche provvisorie ogni qualvolta le giudichino indecorose o in contrasto con l'austerità del luogo; come pure hanno diritto di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche semplici fiori, arbusti o corone.
6. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi eccetera, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie.
8. Le parti comuni e le pavimentazioni nelle aree dedicate ad ossari e loculi dovranno essere mantenute completamente sgombre da ogni materiale di tipo: votivo, ornamentale o floreale. In mancanza il personale addetto al cimitero è autorizzato alla loro rimozione.

Art. 74 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione tanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole non potranno che ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt.1,10. Sono vietate piante ed arbusti di altezza superiore, e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempimento il municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Sulle sepolture per inumazione è permesso il collocamento di croci o di monumentini o di lapidi in pietra o marmo.
3. Gli accessori di metallo debbono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro colorato. Le croci ed i monumentini possono essere costruiti anche in ferro battuto.
4. Le dimensioni massime non possono eccedere in altezza da terra mt. 1,20 per le croci, le colonne e le lapidi.
5. Orizzontalmente le copertine non possono superare l'ingombro di cm. 60 di larghezza per cm. 180 di lunghezza, la copertura massima con materiale descritto al 2° comma è di cm. 60 per cm. 80 e non si può superare l'altezza di cm. 20 da terra per singola tomba. Nel caso di tomba doppia potrà essere occupato anche lo spazio di passaggio previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. Le scritte sulle lapidi debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. È facoltà della Giunta Comunale autorizzare di volta in volta e su domanda degli aventi diritto altre brevi iscrizioni integrative.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 75 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Area Tecnica li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti e due i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 76 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli

oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comm a verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 63 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 77 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art 47, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati (persone fisiche) o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/2/2000 n. 361, o ad altre enti morali, di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività, e senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale e nel presente regolamento.
3. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) cappelle di famiglia;
 - b) loculi;
 - c) tombe a uno o più posti;
 - d) ossari.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione deve essere assentita e regolamentata da contratto redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, laddove previsto, oppure attraverso atto pubblico. I suddetti contratti comportano oneri a carico del concessionario che nel caso di scrittura privata non autenticata consistono in: imposta di bollo, diritto di originale e scritturazione negli importi previsti dalla Tabella D) della Legge n.

- 604/1962 e succ. mod. e int. mentre nel caso di atto pubblico, si aggiungono anche i diritti di segreteria/rogito di cui alla Tabella D) Legge n. 604/1962 e succ. mod. e int. nonché l'imposta di registrazione.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti salma assegnati o assegnabili;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionari con relativi dati anagrafici. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - e) il cognome e il nome dei soggetti destinati ad essere accolti o in caso di posti plurimi i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (esempio eventuali oneri anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglie da parte del personale addetto al cimitero);
 10. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
 11. L'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto, è svolta dal Responsabile Area Amministrativa.
 12. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento delle tariffe vigenti al momento della stipula del contratto, che devono essere versate in unica soluzione, fatta eccezione per casi particolari valutati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivati.
 13. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti la presente regolamento, potranno essere provvisoriamente sospesi/modificati dalla Giunta Comunale sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivati.

Art. 78 - Durata delle concessioni, decadenza, revoca estinzione di concessioni cimiteriali

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 50 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie)
 - b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali
 - c) in 50 anni per i loculi;
 - d) In 20 anni per le sepolture private individuali o doppie (tombe di famiglia)

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione dietro pagamento della tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento di rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.

Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma

2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della quietanza di pagamento dell'apposita tariffa o con la data della prima sepoltura, se antecedente.
5. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di anni venti dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca di cui al successivo comma.
6. Le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
7. nei casi di cui al comma 5, i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e /o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art.79 - Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del premorto o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004
2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, (cappelle gentilizie e tombe di famiglia ad un posto o doppie) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al

Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il versamento di una quota percentuale sulla tariffa di concessione, che sarà fissata con apposito atto.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione di quanto versato al comma precedente.

Art. 80 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 78 del presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, viene così regolamentato:
 - concesso a persone fisiche: è riservato alla persona del concessionario, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.
 - concesso ad associazioni o enti: è riservato alle persone che, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e all'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto d'uso, si intendono aventi diritto:
 - a. Gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b. I fratelli e le sorelle consanguinei;
 - c. Il coniuge;
 - d. I conviventi more uxorio del concessionario (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione o accertamento d'ufficio).
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per le persone che hanno acquisito particolari benemerienze, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o in mancanza, dai familiari aventi diritto, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare agli uffici comunali. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra esposti.
6. Nel caso di concessione di loculi, ossari e tombe il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone, espressamente individuate con nome e cognome nella concessione stessa; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritti è possibile, decorsi almeno vent'anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente diritto così come enunciato al comma 2 del presente articolo. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione avente durata pari alla durata residua della concessione precedente, senza ulteriore pagamento.
7. Nel caso di concessione di cappelle, hanno diritto di sepoltura: il concessionario, gli aventi diritto così come elencati al comma 2 del presente articolo, i loro conviventi more uxorio, le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti, secondo le designazioni effettuate da/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della

sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 81 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, al concessionario compete la manutenzione ordinaria, mentre al Comune compete la manutenzione straordinaria.
3. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi in solido, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus-sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento.

Art. 82 - Jus-sepulchri

1. Si definisce jus-sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
3. Lo jus-sepulchri è nei fatti una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di vent'anni dalla morte del concessionario, o, in caso di più concessionari, dalla morte dell'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia, che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione, da parte di altri soggetti, della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus-sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

Art. 83 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione da parte di privati od Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 94 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 84 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal personale comunale incaricato delle concessioni, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 80 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dell'Area Amministrativa entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile Area Amministrativa esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 80, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la

titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione sono dovuti i corrispettivi relativi all'eventuale registrazione, diritti di rogito e di segreteria .

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 80, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 85 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua

1. Il Comune accetta la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o di cappelle gentilizie o tombe di famiglie, a tempo determinato o perpetue quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata **totalmente o parzialmente**, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati all'art. 43 comma 5 del presente regolamento, ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. Nel caso di rinuncia a concessioni relative a manufatti di cui al comma 1, **concessi** a tempo determinato, al concessionario o ai soggetti aventi titolo di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento, compete il rimborso di una somma pari:
 - a. al 70 % della tariffa in vigore, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
 - i. al 60% della tariffa in vigore, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma e la concessione risale a meno di due anni;
 - b. al 50% della tariffa in vigore nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma e la concessione risale a meno di cinque anni;
 - c. al 30% della tariffa in vigore nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma e la concessione risale da cinque a dieci anni;
 - d. nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il decimo anno di occupazione.
4. Nel caso di rinuncia a concessioni relative ai manufatti di cui al comma 1, perpetue, considerato che le stesse risalgono a parecchi anni or sono, al concessionario o ai soggetti aventi titolo di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento, non spetterà alcun rimborso.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 86 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni pregresse della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni pregresse perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
 - per le concessioni a tempo determinato, la percentuale del 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune così come previsto all'art. 85 comma 3.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 87 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- per concessioni pregresse della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni pregresse perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
 - per le concessioni a tempo determinato, la percentuale del 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune così come previsto all'art. 85 comma 3.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 88 - Revoca e soppressione cimiteri

1. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento regionale 6/2004, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del

cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico o per soppressione dei cimiteri.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile Area Amministrativa, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme ove necessario.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione di avviso all'Albo comunale per la durata di 60 giorni. L'avviso dovrà indicare il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da imprese di fiducia dei concessionari.
5. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppresso restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purchè non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni di interesse storico o artistico, nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Art. 89 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata, oltre che per i casi espressamente previsti all'art. 84 commi 10 e 12, nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "7" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, fatti salvi i casi di prenotazione di cui all'art. 79 del presente regolamento;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 80 del presente regolamento;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 83, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art 81;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - g. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 - h. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e/o a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

- i. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile Area Amministrativa su segnalazione del Responsabile Area Tecnica, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 90 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile Area Tecnica disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché, lo stesso disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 91 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.78 (Durata delle concessioni), ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art 92. - Cessione ad altri di manufatti retrocessi al comune

1. I manufatti cimiteriali, siano essi loculi, ossari, cappelle gentilizie o tombe di famiglia, retrocessi al Comune, se utilizzati, **in tutto o in parte** vengono da questo riceduti ad altri con lo sconto del 30% sulla tariffa corrente al momento della concessione. In caso in cui i manufatti retrocessi non sono stati utilizzati, gli stessi sono riceduti applicando la normale tariffa prevista.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 93 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati provvedono sotto la propria totale responsabilità, previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Tecnico.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., non è necessaria alcuna comunicazione. Per i lavori di ordinaria manutenzione in genere

- è sufficiente una semplice comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
 4. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 94 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 95 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari all'importo dei lavori di cui al computo metrico allegato alla richiesta di autorizzazione.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 96 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 97 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, eventuali danni procurati agli spazi comuni dovranno essere ripristinati a spese e cura del concessionario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 98 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile Area Tecnica.

Art. 99 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 100 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 95 del presente regolamento.

Art. 101 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri,
 - anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri
3. Al personale suddetto è vietato:
- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o cessione del servizio.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 102 - Funzioni - Licenza

1. L'attività funebre è svolta da Ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale la Ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale art. 32 comma 2 R.R. 6/2004.
2. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - disbrigare le pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendere casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - occuparsi della salma;
 - occuparsi del trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
3. L'incarico alle imprese di pompe funebri si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purchè non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.
4. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso dell'autorizzazione di cui all'art 32 del R.R. 6/2004 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di

- strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
6. Le imprese funebri per lo svolgimento dell'attività di trasporto dei cadaveri, dovranno disporre di auto funebri e relativa corrispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004

Art. 103 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 104 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 105 - Mappa

1. Presso il cimitero è tenuto un registro delle sepolture.
2. Presso l'Ufficio Segreteria è tenuto il repertorio dei contratti nel quale sono registrate anche le concessioni cimiteriali. E' inoltre presente una mappa nella quale sono annotate le posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detta mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale ed è costituita da cartografie riportanti la collocazione delle relative tombe in campo comune, sepolture private, loculi e ossari.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di

nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 106 - Annotazioni in mappa

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro delle sepolture deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle

salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di

salme,

resti o ceneri

Art.107 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di sé o presso l'Ufficio comunale, le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, iscrivono giornalmente sopra apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale di cui alla L.R. n. 22/2003:
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 108 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 110.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 109 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 110 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 78 comma 3 ultimo capoverso, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 111 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.
2. Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:
 - a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di

- b) concessionario;
- c) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
- d) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'art. 43 comma 5 del presente regolamento e che sia residente in Travacò Siccomario o assimilato ad esso.

Art. 112 - Tariffe

1. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio, determina le tariffe relative ai servizi cimiteriali.
2. Le stesse possono essere variate o semplicemente adeguate, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

Art. 113 - Sanzioni Amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della Legge n. 6 del 8/2/2005, di modifica della L.R. n. 22/2003 e del relativo regolamento salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - ⇒ da € 500 a € 1.000 per le violazioni all'art. 4 comma 4 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni all'art. 4 comma 7 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 4 comma 8;
 - ⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 6 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 8 comma 3 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 8 comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 114 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla

circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 pubblicato sul BURL n. 46 del 12/11/2004 e alla L.R. n. 6/2005 pubblicata sul BURL n. 6 – 1° supplemento ordinario del 10/2/2004, con la quale sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2003 e da ultimo al Regolamento Regionale n. 1 del 6/2/2007 “Modifiche al regolamento regionale 9/11/2004 n. 6” pubblicato sul BURL in data 9/2/2007 secondo supplemento ordinario al n. 6 e alla circolare regionale n. 9 del 12 marzo 2007

Art. 115 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - Adozione da parte del Consiglio Comunale, previo parere preventivo dei Capigruppo consiliari e dell’Asl competente;
 - Pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
2. Salvo quanto previsto all’art 108, cessano di aver applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento e tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento, che si intendono con questo modificate o annullate.